

RC OBBLIGATORIA MONOPATTINI

*Quadro normativo, responsabilità civile e penale
Responsabilità dei minori e dei genitori*

Avv. Margherita Colombo

Responsabilità civile

Avv. Camilla Carminati

Responsabilità penale



UNIONE EUROPEA
ASSICURATORI

*Convegno in collaborazione con Tutela Legale SPA | Milano, 30 giugno 2026
QUANDO IL VEICOLO SI FA GIOCATTOLO, LA CONSAPEVOLEZZA SI FA STRADA*

Struttura dell'intervento

01

Inquadramento
generale

02

Responsabilità civile

03

Responsabilità penale

04

Minori e genitori



UNIONE EUROPEA
ASSICURATORI

Convegno in collaborazione con Tutela Legale SPA | Milano, 30 giugno 2026
QUANDO IL VEICOLO SI FA GIOCATTOLO, LA CONSAPEVOLEZZA SI FA STRADA

Inquadramento generale

Evoluzione normativa, definizione, regole di circolazione



UNIONE EUROPEA
ASSICURATORI

Convegno in collaborazione con Tutela Legale SPA | Milano, 30 giugno 2026
QUANDO IL VEICOLO SI FA GIOCATTOLO, LA CONSAPEVOLEZZA SI FA STRADA

Il problema: i numeri degli incidenti da monopattino in Italia

Fonte: ACI - dati ultimo anno disponibile (2025)



3.895

incidenti

*che hanno visto coinvolti
monopattini elettrici*



23

decessi



3.751

feriti

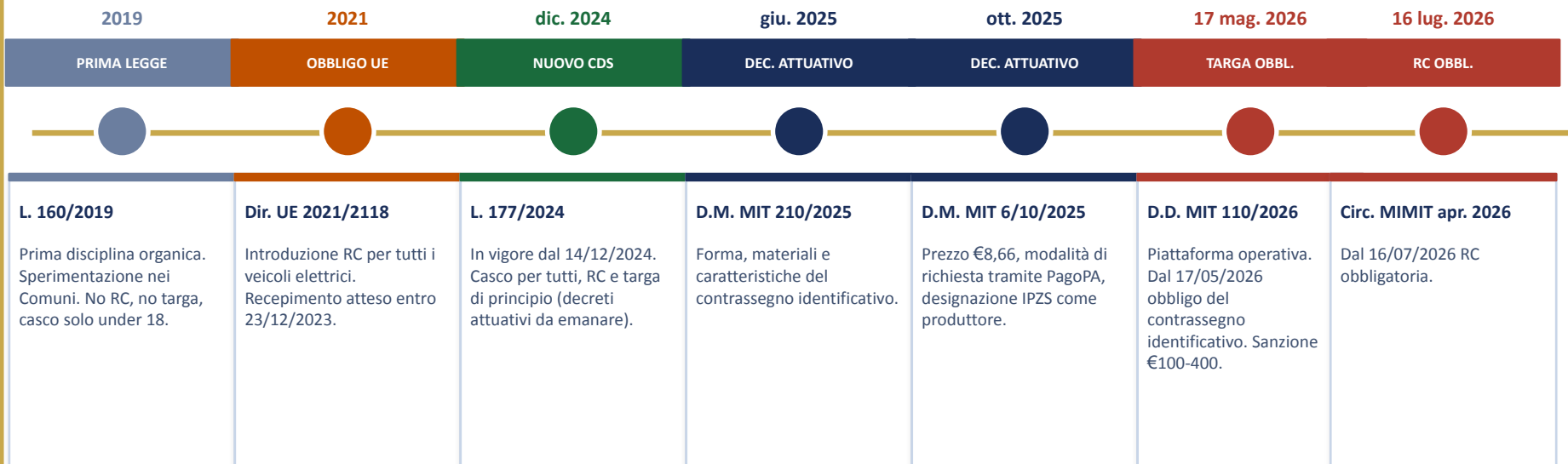


UNIONE EUROPEA
ASSICURATORI

*Convegno in collaborazione con Tutela Legale SPA | Milano, 30 giugno 2026
QUANDO IL VEICOLO SI FA GIOCATTOLLO, LA CONSAPEVOLEZZA SI FA STRADA*

Evoluzione normativa - sette anni di (lento) adeguamento

L'Italia ha inseguito la realtà invece di anticiparla, sempre con ritardo rispetto agli obblighi europei e ai Paesi che avevano già regolamentato nel 2019.



UNIONE EUROPEA
ASSICURATORI

*Convegno in collaborazione con Tutela Legale SPA | Milano, 30 giugno 2026
QUANDO IL VEICOLO SI FA GIOCATTOLO, LA CONSAPEVOLEZZA SI FA STRADA*

Definizione giuridica

Art. 1 L. 160/2019 co. 75 (come modificato da L. 177/2024)

Il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica forma categoria autonoma nel C.d.S.: non è velocipede (art. 50) né ciclomotore (art. 52). Tuttavia, per effetto della L. 160/2019, è assimilato al velocipede ai fini dell'applicazione delle norme di circolazione.

75. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possiedono i seguenti requisiti:

- a) le caratteristiche tecnico-costruttive definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- b) assenza di posti a sedere;
- c) motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW;
- d) segnalatore acustico;
- e) regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti di cui al comma 75-quaterdecies;
- f) la marcatura 'CÈ prevista dalla [direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006](#).

75-quinquies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, per quanto non previsto dai commi da 75 a 75-vicies quinquies, sono equiparati ai velocipedi.



UNIONE EUROPEA
ASSICURATORI

Convegno in collaborazione con Tutela Legale SPA | Milano, 30 giugno 2026
QUANDO IL VEICOLO SI FA GIOCATTOLO, LA CONSAPEVOLEZZA SI FA STRADA

Definizione giuridica

Caratteristiche tecniche

- ▶ Propulsione prevalentemente elettrica
- ▶ Due ruote - no sedile
- ▶ Velocità costruttiva ≤ 25 km/h
- ▶ Uso individuale
- ▶ Non richiede patente di guida

Non è ciclomotore, non è bici

- ▶ Bicicletta (art. 50): propulsione umana - il monopattino ha motore
- ▶ Ciclomotore (art. 52): targa e patente obbligatorie - non si applicano
- ▶ Categoria autonoma ma assimilata al velocipede per le norme di circolazione

Conseguenze pratiche

- ▶ Si applicano le norme del C.d.S. compatibili con la categoria
- ▶ RC obbligatoria (dal 16/07/2026)
- ▶ Contrassegno identificativo obbligatorio (dal 17/05/2026)
- ▶ Rilevanza penale di ebbrezza e stupefacenti (art. 186-187 C.d.S.)
- ▶ Questione aperta: 589-bis / 590-bis c.p. applicabili?



UNIONE EUROPEA
ASSICURATORI

Convegno in collaborazione con Tutela Legale SPA | Milano, 30 giugno 2026
QUANDO IL VEICOLO SI FA GIOCATTOLO, LA CONSAPEVOLEZZA SI FA STRADA

Regole di circolazione - velocità e strade consentite

20

km/h

su strade urbane

6

km/h in area pedonale

Solo strade urbane

- Vietata la circolazione in autostrada
- Vietate le strade extraurbane principali e secondarie
- Vietate le tangenziali
- La violazione è colpa specifica in caso di sinistro



UNIONE EUROPEA
ASSICURATORI

Convegno in collaborazione con Tutela Legale SPA | Milano, 30 giugno 2026
QUANDO IL VEICOLO SI FA GIOCATTOLO, LA CONSAPEVOLEZZA SI FA STRADA

Obblighi del conducente - l. 177/2024 + decreti attuativi 2025-2026

Casco

L. 177/2024 art. 18

Obbligatorio per TUTTI i conducenti (non più solo *under 18*). Conforme UNI EN 1078 o UNI EN 1080. Sanzione: €50–200.

Luci

L. 177/2024

Luci anteriori e posteriori obbligatorie nelle ore buie e in condizioni di scarsa visibilità. Obbligo di indicatori luminosi di svolta e frenata.

Giubbotto rifl.

L. 177/2024

Giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità obbligatori nelle ore notturne (da mezz'ora dopo il tramonto a fine oscurità).

Targa

D.D. MIT 110/2026 - dal 17/05/2026

Contrassegno identificativo del proprietario (non del veicolo). Costo €8,66. Portale Automobilista, ACI o agenzie pratiche. Sanzione: €100–400.

RC

Circ. MIMIT apr. 2026 - dal 16/07/2026

Copertura assicurativa RC obbligatoria per la circolazione su suolo pubblico. Senza RC: €866–3.464 + fermo 45 giorni.

Età minima

L. 160/2019 + L. 177/2024

14 anni compiuti. Non è richiesta la patente di guida.



UNIONE EUROPEA
ASSICURATORI

Convegno in collaborazione con Tutela Legale SPA | Milano, 30 giugno 2026
QUANDO IL VEICOLO SI FA GIOCATTOLO, LA CONSAPEVOLEZZA SI FA STRADA

Divieti di condotta - L. 177/2024 + C.d.S.

La violazione di ciascuno di questi divieti è illecito amministrativo.

Passeggeri

Vietato trasportare passeggeri, animali o oggetti ingombranti.
Sanzione: €100-400.

Traino

Vietato trainare altri veicoli o farsi trainare.
Sanzione: €100-400.

Contromano

Espressamente vietato dalla L. 177/2024.
Sanzione: €167-665.

Cellulare

Vietato l'uso del telefono durante la guida (art. 173 C.d.S.).
Sanzione: €165-660 + in caso di sinistro: colpa specifica.

Ebbrezza

Art. 186 C.d.S. pienamente applicabile (Cass. 37391/2025).
Soglie: 0,5–0,8 (amm.va) / 0,8–1,5 (reato) / >1,5 g/l (delitto).

Stupefacenti

Art. 187 C.d.S. pienamente applicabile.
Non vi sono soglie: rileva lo stato di alterazione psicofisica.

Marciapiede

Vietata la circolazione; consentita solo la conduzione a mano.
Sanzione: €100-400.

Sosta vietata

Vietato sostare in modo da ostruire il passaggio.
Corridoio libero minimo per pedoni e disabili.



UNIONE EUROPEA
ASSICURATORI

Convegno in collaborazione con Tutela Legale SPA | Milano, 30 giugno 2026
QUANDO IL VEICOLO SI FA GIOCATTOLO, LA CONSAPEVOLEZZA SI FA STRADA

Il contrassegno identificativo

D.D. MIT 110/2026 + D.M. MIT 6 ottobre 2025

Il contrassegno non è una targa nel senso tecnico-giuridico tradizionale. È identificativo del proprietario, non del veicolo. Questa distinzione ha rilevanti conseguenze pratiche.

Targa tradizionale (auto/moto)

- ▶ Identifica il VEICOLO (non il proprietario)
- ▶ Segue il mezzo in caso di vendita
- ▶ Immatricolazione presso il PRA
- ▶ Non trasferibile a un altro veicolo
- ▶ Collegata all'assicurazione del mezzo

Contrassegno monopattino

- ▶ Identifica il PROPRIETARIO (non il veicolo)
- ▶ In caso di sostituzione del mezzo: si ricollocherebbe sul nuovo monopattino
- ▶ Rilascio tramite Portale Automobilista (SPID/CIE), ACI o agenzie
- ▶ Costo: ~€33 totali (€8,66 contrassegno + bollo + diritti)

RILEVANZA PRATICA IN CASO DI SINISTRO

Se il mezzo viene venduto e il contrassegno è rimasto sul vecchio monopattino o se il nuovo proprietario non ha registrato il passaggio, chi è il responsabile identificabile? La logica del contrassegno come identificatore del proprietario crea potenziali zone grigie nella tracciabilità in caso di sinistro □ esattamente il problema che la riforma voleva risolvere. Il sistema è operativo dal 17 maggio 2026 ma la casistica giurisprudenziale è ancora tutta da costruire.



UNIONE EUROPEA
ASSICURATORI

Convegno in collaborazione con Tutela Legale SPA | Milano, 30 giugno 2026
QUANDO IL VEICOLO SI FA GIOCATTOLO, LA CONSAPEVOLEZZA SI FA STRADA

Responsabilità civile

*Normativa · Presupposti · Danni risarcibili
Manomissione · Concorso di colpa*



UNIONE EUROPEA
ASSICURATORI

Convegno in collaborazione con Tutela Legale SPA | Milano, 30 giugno 2026
QUANDO IL VEICOLO SI FA GIOCATTOLO, LA CONSAPEVOLEZZA SI FA STRADA

I presupposti della responsabilità civile - Art. 2043 c.c.

Art. 2043 c.c. - Atti illeciti

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. La norma si applica in via diretta (se si esclude l'art. 2054) o in via sussidiaria.

①

Fatto

Azione od omissione del guidatore. Commissivo: condotta di guida (velocità, distrazione, mancata precedenza). Omissivo: il proprietario che affida il mezzo manomesso o lo lascia accessibile a soggetti inidonei.

②

Colpa o dolo

Colpa generica (negligenza, imprudenza, imperizia) o colpa specifica (violazione di norma del C.d.S. - art. 43 c.p.). La violazione delle norme stradali crea una presunzione semplice di colpa. Nei sinistri stradali il dolo è rarissimo.

③

Nesso causale

Doppio accertamento: causalità materiale (conditio s.q.n. + adeguatezza; standard: «più probabile che non»).

④

Danno ingiusto

Lesione di un interesse meritevole di tutela. Nei sinistri stradali quasi sempre integrato: integrità fisica e patrimonio sono interessi tutelati dall'ordinamento.

⑤

Onere della prova

A carico del danneggiato: condotta, danno, nesso. Il convenuto prova l'assenza di colpa o il concorso della vittima. NB: con art. 2054 l'onere si inverte.

Presupposti ① e ② - Il fatto e l'elemento soggettivo

① Il fatto: azione od omissione

- ▶ Commissivo (il più frequente): condotta attiva di guida - velocità eccessiva, mancato rispetto precedenza, distrazione, guida in stato alterato
- ▶ Omissivo: rilevante per il PROPRIETARIO del mezzo - omessa manutenzione, affidamento a persona inesperta, consegna di mezzo manomesso, mancato controllo del mezzo accessibile a minori
- ▶ Nei sinistri stradali è quasi sempre commissivo. L'omissivo del proprietario può cumularsi con quello del conducente.

② Colpa generica - Art. 43 c.p.

Tre forme:

- ▶ Negligenza: mancanza di attenzione
Es. distrazione, mancato controllo del mezzo prima di partire
- ▶ Imprudenza: mancanza di cautela
Es. velocità sostenuta in zona affollata, guida su marciapiede
- ▶ Imperizia: mancanza di abilità tecnica
Es. guida senza adeguata padronanza del mezzo, perdita improvvisa di controllo

La valutazione è in concreto: rileva lo standard di diligenza del conducente medio in quella situazione.

② Colpa specifica - Violazione di norma cautelare

Violazione di legge, regolamento, ordine, disciplina.

- ▶ Ogni violazione delle norme del C.d.S. integra colpa specifica
 - ▶ Effetto probatorio: crea una presunzione semplice di colpa che il convenuto deve superare
 - ▶ I due piani sono autonomi: la sanzione amm.va non estingue la responsabilità civile
- Esempi rilevanti per il monopattino:
- Superamento del limite di 20/6 km/h
 - Uso del cellulare durante la guida
 - Circolazione contromano
 - Circolazione in stato di ebbrezza



UNIONE EUROPEA
ASSICURATORI

Convegno in collaborazione con Tutela Legale SPA | Milano, 30 giugno 2026
QUANDO IL VEICOLO SI FA GIOCATTOLO, LA CONSAPEVOLEZZA SI FA STRADA

Presupposti ③ e ⑤ - Nesso causale e onere della prova

③ Causalità materiale (fatto → evento)

Criterio: *conditio sine qua non* + causalità adeguata.

Standard nel civile: «più probabile che non» - probabilità > 50%

Diverso dal penale: «oltre ogni ragionevole dubbio».

Si interrompe in caso di: caso fortuito, forza maggiore, fatto esclusivo del terzo o della vittima.

③ Causalità giuridica (evento → danno)

Art. 1223 c.c. (applicabile ex art. 2056 c.c.): il danno risarcibile è solo quello che è conseguenza immediata e diretta del fatto illecito.

Non tutto il danno che segue nel tempo è risarcibile: occorre il nesso di diretta derivazione causale.

I danni mediati e indiretti sono esclusi, salvo prova del nesso.

⑤ Onere della prova - Art. 2697 c.c.

Danneggiato (attore) prova:

- ▶ La condotta del guidatore
- ▶ Il danno (▶ Il nesso causale tra condotta e danno)
- ▶ La colpa (salvo presunzione da violazione C.d.S.)

Guidatore (convenuto) prova:

- ▶ Assenza di colpa propria
- ▶ Concorso di colpa della vittima (art. 1227 c.c.)
- ▶ Interruzione del nesso causale



UNIONE EUROPEA
ASSICURATORI

Convegno in collaborazione con Tutela Legale SPA | Milano, 30 giugno 2026
QUANDO IL VEICOLO SI FA GIOCATTOLO, LA CONSAPEVOLEZZA SI FA STRADA

④ Il danno risarcibile - Il sistema delle S.U. 26972 e 26975/2008

Le Sezioni Unite hanno riorganizzato il danno non patrimoniale come categoria unitaria con sotto-voci. La liquidazione segue le Tabelle del Tribunale di Milano (aggiornamento 2024).

Danno biologico

Lesione dell'integrità psicofisica, componente statica e dinamico-relazionale. Include danno estetico e neurologico. Tabelle di Milano.

Danno morale soggettivo

Sofferenza interiore: dolore, paura, vergogna. Deve essere personalizzato - non liquidabile in misura fissa.

Danno esistenziale

Alterazione delle abitudini di vita: sport, relazioni, sessualità. Risarcibile solo se provato e serio, non per il mero disagio.

Danno patrimoniale emergente

Spese mediche, riabilitazione, assistenza. Onere: documentazione. Spese future: valutazione probabilistica + CTP.

Lucro cessante

Redditi non percepiti durante malattia. Per invalidità permanente: capitalizzazione (reddito $\times$ coefficiente attuariale).

Danno iure proprio dei congiunti

In caso di morte: diritto autonomo dei familiari al risarcimento per perdita del rapporto parentale. Tabelle di Milano.



UNIONE EUROPEA
ASSICURATORI

*Convegno in collaborazione con Tutela Legale SPA | Milano, 30 giugno 2026
QUANDO IL VEICOLO SI FA GIOCATTOLO, LA CONSAPEVOLEZZA SI FA STRADA*

Art. 2043 c.c. e art. 2054 c.c.

Le due norme non si escludono: operano in combinato disposto. L'art. 2054 introduce presunzioni specifiche che si sovrappongono al regime aquiliano generale dell'art. 2043. Capire le differenze è essenziale per la strategia processuale.

	Art. 2043 c.c.	Art. 2054 c.c.
Fondamento	Clausola generale dell'illecito: qualunque fatto doloso o colposo che cagiona un danno ingiusto	Norma speciale per la circolazione di veicoli senza guida di rotaie
Chi prova la colpa	La VITTIMA deve provare la colpa del responsabile	Il CONDUCENTE deve provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (presunzione di responsabilità)
Presunzione	Nessuna: la vittima parte da posizione neutra e deve dimostrare tutto	Co. 1: presunzione di responsabilità piena del conducente verso pedoni Co. 2: presunzione di pari concorso (50/50) tra i conducenti in caso di scontro
Concorso di colpa vittima	Art. 1227 c.c.: opera sempre se la vittima ha contribuito al danno	Opera comunque anche quando il conducente non vince la presunzione



La norma applicabile al monopattino elettrico

La posizione della giurisprudenza

Dopo i primi tentennamenti, la Cassazione ha chiarito il punto:
«La presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. trova applicazione anche nel caso in cui vengano a collisione un'autovettura ed una bicicletta, o un monopattino elettrico che alla bicicletta è stato equiparato, in quanto nella categoria dei veicoli sono ricompresi, anche per il nuovo codice della strada, gli stessi velocipedi.»
(Cass. n. 10304 del 05.05.2009)

Combinato disposto: come funziona

Art. 2054 opera come norma speciale che si sovrappone al regime generale dell'art. 2043:

- ▶ Art. 2043: obbliga al risarcimento chi cagiona un danno ingiusto
- ▶ Art. 2054: introduce presunzioni specifiche per la circolazione che invertono o modificano l'onere della prova
- ▶ Le due norme si applicano insieme: l'art. 2054 aggiunge garanzie ulteriori per i terzi danneggiati

Conclusione

Ai sinistri da monopattino si applica l'art. 2054 c.c. in combinato disposto con l'art. 2043 c.c. Le presunzioni dell'art. 2054 operano pienamente, con conseguenze diverse a seconda che il sinistro coinvolga un altro veicolo (co. 2: presunzione di pari concorso) oppure un pedone (co. 1: presunzione di responsabilità piena del conducente).



UNIONE EUROPEA
ASSICURATORI

Convegno in collaborazione con Tutela Legale SPA | Milano, 30 giugno 2026
QUANDO IL VEICOLO SI FA GIOCATTOLO, LA CONSAPEVOLEZZA SI FA STRADA

Sinistro tra monopattino e altro veicolo - Art. 2054 co. 2 c.c.

Art. 2054 co. 2 c.c. - Scontro tra veicoli

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Come opera la presunzione

- ▶ Presunzione di pari concorso: 50% di responsabilità per ciascun conducente
- ▶ Si tratta di presunzione relativa (iuris tantum): può essere superata con prova contraria
- ▶ Vincere la presunzione è l'obiettivo centrale del contenzioso: occorre una ricostruzione precisa della dinamica

Come si vince la presunzione

- ▶ Ricostruzione della dinamica tramite perizia tecnica o accidentologica
- ▶ Testimonianze e riprese video (telecamere di sorveglianza, dashcam)
- ▶ Rilievi delle forze dell'ordine sul luogo del sinistro
- ▶ Esame dei danni ai veicoli e delle tracce sulla carreggiata

Concorso di colpa della vittima — Art. 1227 c.c.

Anche quando la presunzione non è vinta, la condotta imprudente dell'altro conducente può essere valutata ai fini del concorso di colpa ex art. 1227 c.c. Le due valutazioni operano su piani distinti:

- ▶ Art. 2054 co. 2: stabilisce la ripartizione iniziale della responsabilità (50/50 in mancanza di prova)
- ▶ Art. 1227 c.c.: consente di ridurre il risarcimento dovuto in proporzione al contributo causale della vittima

I due meccanismi possono operare congiuntamente: si può non vincere la presunzione ex art. 2054 e tuttavia ottenere una riduzione del risarcimento ex art. 1227 se il comportamento dell'altro conducente ha contribuito al sinistro.



UNIONE EUROPEA
ASSICURATORI

*Convegno in collaborazione con Tutela Legale SPA | Milano, 30 giugno 2026
QUANDO IL VEICOLO SI FA GIOCATTOLO, LA CONSAPEVOLEZZA SI FA STRADA*

Sinistro con pedone - Art. 2054 co. 1 c.c.: la presunzione più onerosa

Art. 2054 co. 1 c.c.

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Quando il monopattino investe un pedone la situazione del conducente si complica significativamente.

Come opera la presunzione

- ▶ La presunzione grava sul SOLO conducente del monopattino
- ▶ Non è la presunzione di pari concorso del co. 2: è presunzione di responsabilità piena e unilaterale
- ▶ Opera esattamente come per il conducente di bicicletta, motoveicolo o automobile che investa un pedone
- ▶ Se la dinamica non può essere accertata il conducente, presumendosi integralmente responsabile, dovrà risarcire per l'intero i danni ricollegabili all'incidente

Come si vince la presunzione

- ▶ Prova di aver adottato ogni cautela possibile nelle circostanze concrete
- ▶ La giurisprudenza è rigorosa: non basta rispettare il limite di velocità
- ▶ Occorre dimostrare che il comportamento del pedone era assolutamente eccezionale e imprevedibile
- ▶ La Cassazione ha affermato che «l'attraversamento di un pedone non può essere considerato un evento imprevedibile»



UNIONE EUROPEA
ASSICURATORI

*Convegno in collaborazione con Tutela Legale SPA | Milano, 30 giugno 2026
QUANDO IL VEICOLO SI FA GIOCATTOLO, LA CONSAPEVOLEZZA SI FA STRADA*

Manomissione del mezzo - Art. 1898 c.c. e conseguenze sulla copertura RC

Art. 1898 c.c. - Aggravamento del rischio

Se nel corso del contratto il rischio si aggrava in modo tale che l'assicuratore non avrebbe concluso il contratto o lo avrebbe concluso a condizioni diverse, l'assicurato deve darne avviso. L'omessa comunicazione produce conseguenze sulla copertura.

Cosa integra manomissione rilevante

- ▶ Rimozione / *bypass* del limitatore di velocità
- ▶ Modifica del *firmware* di controllo
- ▶ Motore con potenza > 500 W
- ▶ Qualsiasi modifica alle caratteristiche di omologazione

Effetti sulla copertura RC

- ▶ Obbligo di comunicare la modifica all'assicuratore.
- ▶ Con clausola di esclusione: polizza non opera.
- ▶ Diritto di rivalsa vs assicurato.

Responsabilità del proprietario non conducente

- ▶ Se presta il mezzo manomesso potrebbe rispondere ex art. 2043 c.c. (o art. 2054)
- ▶ Affidamento a soggetto inidoneo (minore, soggetto in stato alterato): responsabilità propria

SCENARIO PRATICO

Ragazzo rimuove il limitatore → velocità 42 km/h → investe un pedone → la polizza RC è esclusa per uso improprio → l'assicurazione paga il pedone → ma ha rivalsa integrale sul ragazzo.

Se il ragazzo è minore convivente: i genitori rispondono civilmente ex art. 2048 c.c. (hanno lasciato il mezzo accessibile).



UNIONE EUROPEA
ASSICURATORI

*Convegno in collaborazione con Tutela Legale SPA | Milano, 30 giugno 2026
QUANDO IL VEICOLO SI FA GIOCATTOLO, LA CONSAPEVOLEZZA SI FA STRADA*

Concorso di colpa della vittima - Art. 1227 c.c.

Art. 1227 c.c. co. 1 (applicabile ex art. 2056 c.c.)

Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nessun risarcimento per danni evitabili con l'ordinaria diligenza.

Come opera la riduzione

- ▶ Valutazione discrezionale del giudice
- ▶ Riduzione dal 10% al 100% del risarcimento
- ▶ Può azzerare completamente il risarcimento se la vittima è unica causa efficiente

Art. 1227 co. 2 - Danno evitabile

- Non è risarcibile il danno che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, anche ricorrendo alle cure necessarie.
- ▶ Ritardo nel ricorso alle cure mediche
 - ▶ Mancata adozione di presidi di sicurezza

Differenza con l'interruzione del nesso

Concorso di colpa (art. 1227): vittima contribuisce ma non causa da sola → riduzione del risarcimento.



REGOLA PRATICA - Come distinguere i due istituti

La condotta della vittima interrompe il nesso causale SOLO se è imprevedibile, atipica e rappresenta l'unica causa efficiente del danno. In tutti gli altri casi - comportamento imprudente ma prevedibile nel contesto del traffico urbano - opera l'art. 1227 co. 1 come riduzione del risarcimento.

Es. pedone che attraversa fuori strisce con cellulare → concorso di colpa (art. 1227), non interruzione del nesso. Es. pedone che si getta deliberatamente sotto il mezzo → interruzione del nesso causale.



UNIONE EUROPEA
ASSICURATORI

Convegno in collaborazione con Tutela Legale SPA | Milano, 30 giugno 2026
QUANDO IL VEICOLO SI FA GIOCATTOLO, LA CONSAPEVOLEZZA SI FA STRADA

Responsabilità penale

Qualificazione · Condotta · Evento · Aggravante · Altre fattispecie



UNIONE EUROPEA
ASSICURATORI

Convegno in collaborazione con Tutela Legale SPA | Milano, 30 giugno 2026
QUANDO IL VEICOLO SI FA GIOCATTOLO, LA CONSAPEVOLEZZA SI FA STRADA

Perché il monopattino rileva per il diritto penale

La guida di un monopattino elettrico può dar luogo a conseguenze penali. Non si tratta di infrazioni solo amministrative: alcune condotte integrano reati puniti con arresto, reclusione e sanzioni accessorie.

Reati di condotta



Si consumano per il solo comportamento del guidatore, indipendentemente da qualsiasi evento lesivo.

- Guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S.)
- Guida sotto stupefacenti (art. 187 C.d.S.)

Puniti con ammenda e arresto. Applicabili al monopattino?

Reati di evento



La fattispecie incriminatrice richiede, per la loro consumazione, che si verifichi una conseguenza materiale e tangibile nel mondo esterno.

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni colpose (art. 590 c.p.)
- Omicidio/lesioni stradali (artt. 589-bis / 590-bis c.p.)

Altre fattispecie



Comportamenti successivi al sinistro o comunque connessi alla circolazione.

- Fuga dal luogo del sinistro (art. 189 C.d.S.)
- Omissione di soccorso (art. 593 c.p.)
- Gli illeciti amm.vi come elementi di colpa specifica

Reati di condotta - Guida in stato di ebbrezza: art. 186 C.d.S.

Art. 186 C.d.S. - Guida in stato di ebbrezza

Chiunque guida in stato di ebbrezza alcolica è punito secondo le soglie indicate. La norma si applica ai «conducenti di veicoli»: come confermato dalla Cass. n. 37391/2025, comprende anche i conducenti di monopattino elettrico.

FASCIA A

0,5 - 0,8 g/l

Illecito amministrativo aggravato

Sanzione €543-2.170

Sospensione patente 3-6 mesi

Amm.vo

FASCIA B

0,8 - 1,5 g/l

Reato

Ammenda €800-3.200

Arresto fino a 6 mesi

Sospensione patente 6 mesi-1 anno

Penale

FASCIA C

> 1,5 g/l

Reato

Ammenda €1.500-6.000

Arresto 6 mesi-1 anno

Sospensione patente 1-2 anni

Penale



UNIONE EUROPEA
ASSICURATORI

*Convegno in collaborazione con Tutela Legale SPA | Milano, 30 giugno 2026
QUANDO IL VEICOLO SI FA GIOCATTOLO, LA CONSAPEVOLEZZA SI FA STRADA*

Reati di condotta - Guida sotto l'effetto di stupefacenti: art. 187 C.d.S.

Art. 187 C.d.S. - Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti

Chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito. A differenza dell'art. 186, non esistono soglie quantitative: rileva l'accertamento clinico dello stato di alterazione.

Accertamento dello stato di alterazione

- ▶ Nessuna soglia quantitativa: non si misura il tasso, si accerta lo stato psicofisico
- ▶ Primo accertamento: test salivare su strada o visita medica da parte delle forze dell'ordine
- ▶ Secondo accertamento (se positivo): analisi di laboratorio su sangue/urina presso struttura sanitaria
- ▶ Rifiuto all'accertamento: equiparato all'esito positivo (stesse sanzioni)

Sanzioni

- ▶ Ammenda: €1.500-6.000
- ▶ Arresto: da 6 mesi a 1 anno
- ▶ Sospensione della patente: da 1 a 2 anni
- ▶ In caso di incidente con lesioni o danni a cose: le sanzioni sono raddoppiate
- ▶ Rifiuto accertamento: stesse pene dell'art. 187 co. 1



UNIONE EUROPEA
ASSICURATORI

Convegno in collaborazione con Tutela Legale SPA | Milano, 30 giugno 2026
QUANDO IL VEICOLO SI FA GIOCATTOLO, LA CONSAPEVOLEZZA SI FA STRADA

Il dubbio alla base della Cass. 37391/2025 - La questione interpretativa

Prima della sentenza, l'applicabilità dell'art. 186 C.d.S. al monopattino non era affatto scontata.

La norma: art. 186 C.d.S. e i suoi presupposti

L'art. 186 C.d.S. si applica a «chiunque guida in stato di ebbrezza» e l'art. 46 C.d.S. definisce «veicoli» tutte le macchine di qualsiasi natura circolanti su strada.

Il tema era: il monopattino elettrico rientra tra i «veicoli» ai fini dell'art. 186? O la norma presuppone implicitamente un veicolo a motore in senso stretto?

Senza questa risposta, un monopattinista ubriaco poteva sostenere che la norma non lo riguardasse.

Le due tesi in campo

TESI A ► Il monopattino non è «veicolo» in senso tecnico

- L'art. 186 era stato scritto pensando ad auto, moto, camion
- Dubbio: applicazione analogica in *malam partem* vietata nel penale

TESI B ► Il monopattino è «veicolo» ex art. 46 C.d.S.

- L'art. 186 tutela la sicurezza della circolazione: ratio estensibile
- Il rischio sociale è identico a quello di altri veicoli



UNIONE EUROPEA
ASSICURATORI

Convegno in collaborazione con Tutela Legale SPA | Milano, 30 giugno 2026
QUANDO IL VEICOLO SI FA GIOCATTOLO, LA CONSAPEVOLEZZA SI FA STRADA

Cass. pen., Sez. IV, n. 37391/2025

Cass. pen., Sez. IV, n. 37391/2025

Il monopattino elettrico rientra nella definizione di veicolo di cui all'art. 46 del Codice della strada ed è equiparato al velocipede ai sensi dell'art. 1 co. 75 L. 160/2019. Ne consegue l'applicabilità dell'art. 186 C.d.S.: guidare un monopattino in stato di ebbrezza è reato.

Il ragionamento della Corte

- ▶ Il monopattino è «veicolo» ai sensi dell'art. 46 C.d.S.: «macchina di qualsiasi natura circolante su strada»
- ▶ L'art. 1 co. 75 L. 160/2019 lo equipara espressamente al velocipede (art. 50 C.d.S.)
- ▶ L'art. 186 si applica a «chiunque guida»: non distingue tra tipi di veicolo
- ▶ *Ratio*: la tutela della sicurezza stradale impone di evitare irragionevoli vuoti di tutela
- ▶ Non si tratta di analogia in *malam partem* ma di interpretazione della norma nel suo significato letterale

Cosa stabilisce e cosa no

STABILISCE:

- ▶ Art. 186 C.d.S. applicabile al monopattino
- ▶ Art. 187 C.d.S. applicabile per identità di *ratio*
- ▶ Il monopattino è veicolo ex art. 46 C.d.S., equiparato al velocipede

NON STABILISCE:

- ▶ Che il monopattino sia «veicolo a motore» ai fini penali
- ▶ L'applicabilità degli artt. 589-bis / 590-bis c.p.
- ▶ Il regime dei reati di evento (questione distinta e aperta)



UNIONE EUROPEA
ASSICURATORI

Convegno in collaborazione con Tutela Legale SPA | Milano, 30 giugno 2026
QUANDO IL VEICOLO SI FA GIOCATTOLO, LA CONSAPEVOLEZZA SI FA STRADA

Fuga dal luogo del sinistro - Art. 189 C.d.S. e art. 593 c.p.

Art. 189 co. 6-7 C.d.S. - Comportamento in caso di incidente

L'utente della strada coinvolto in un incidente deve fermarsi e prestare assistenza. Chi si allontana senza soccorrere è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la sospensione della patente da 1 a 3 anni.

Obbligo di fermarsi

- ▶ Si applica a chiunque sia coinvolto in un incidente, anche chi non ritiene di avere colpa
- ▶ L'obbligo sorge dalla mera partecipazione al sinistro, non dall'accertamento della responsabilità
- ▶ Il reato si consuma nell'istante dell'allontanamento

Omissione di soccorso (art. 593 c.p.)

- ▶ Chiunque trova un corpo umano che sia o sembri inanimato, o una persona ferita in pericolo, e omette di soccorrerla o di avvisare l'autorità
- ▶ Le due norme (art. 189 e art. 593 c.p.) concorrono
- ▶ Chiamare il 118 è l'azione minima richiesta

Sanzioni

- ▶ Art. 189 co. 6: reclusione 6 mesi-3 anni + sospensione patente 1-3 anni
- ▶ Art. 593 c.p.: reclusione fino a 1 anno o ammenda
- .

ATTENZIONE PRATICA

Il reato si consuma per il fatto dell'allontanamento, anche se l'incidente ha causato solo lesioni lievi. Non è necessario che vi siano danni gravi o che il guidatore fosse in colpa. Il monopattinista che investe qualcuno e si allontana risponde ex art. 189 C.d.S. a prescindere dall'esito del giudizio sulla colpa. Tornare sul posto dopo qualche minuto non estingue il reato: può al più valere come attenuante.



UNIONE EUROPEA
ASSICURATORI

Convegno in collaborazione con Tutela Legale SPA | Milano, 30 giugno 2026
QUANDO IL VEICOLO SI FA GIOCATTOLO, LA CONSAPEVOLEZZA SI FA STRADA

Responsabilità dei minori e dei genitori

Art. 2048 c.c. · Imputabilità · Processo minorile · Posizione di garanzia



UNIONE EUROPEA
ASSICURATORI

Convegno in collaborazione con Tutela Legale SPA | Milano, 30 giugno 2026
QUANDO IL VEICOLO SI FA GIOCATTOLO, LA CONSAPEVOLEZZA SI FA STRADA

Art. 2048 c.c. - La responsabilità civile dei genitori: fondamento

Art. 2048 c.c. - Responsabilità dei genitori, tutori, precettori e maestri d'arte

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La responsabilità cessa solo se provano di non aver potuto impedire il fatto.

① Doveri di educazione

Formare il figlio a un comportamento corretto e rispettoso delle norme.

Non è sufficiente la generica «buona educazione»: occorre una formazione specifica e continua al rispetto delle regole di convivenza civile.

② Doveri di vigilanza

Sorvegliare concretamente le attività del figlio minore in relazione all'età, alla maturità e alle circostanze del caso.

Non si richiede un controllo continuo e fisicamente prossimo: occorre una vigilanza ragionevole e proporzionata.

Più il figlio è giovane o la situazione è rischiosa, più elevato è lo standard di vigilanza richiesto.

③ Doveri di controllo

Impedire concretamente che il figlio ponga in essere comportamenti lesivi dei diritti altrui.

Il dovere di controllo si traduce nell'obbligo di intervenire attivamente quando si ha (o si dovrebbe avere) consapevolezza di situazioni di pericolo.

Non è necessario che il genitore fosse presente al momento del fatto: rileva la condotta omissiva precedente.



UNIONE EUROPEA
ASSICURATORI

Convegno in collaborazione con Tutela Legale SPA | Milano, 30 giugno 2026
QUANDO IL VEICOLO SI FA GIOCATTOLO, LA CONSAPEVOLEZZA SI FA STRADA

Art. 2048 c.c. - La prova liberatoria e la sua operatività

I genitori si liberano dalla responsabilità SOLO provando di non aver potuto impedire il fatto. Si tratta di una prova liberatoria di difficilissima integrazione: lo *standard* è molto elevato.

Cosa NON è sufficiente come prova liberatoria

- ✗ «Il ragazzo era di buon carattere e affidabile»
- ✗ Buona condotta scolastica o reputazione sociale del figlio
- ✗ «Non ero a conoscenza di quello che faceva»
- ✗ Generica fiducia nel figlio, anche se prossimo alla maggiore età
- ✗ Assenza di precedenti comportamenti problematici

Cosa può integrare la prova liberatoria

- ✓ Prova concreta dell'educazione specifica impartita
- ✓ Dimostrazione della vigilanza effettiva al momento del fatto
- ✓ Caso fortuito o fatto del terzo assolutamente imprevedibile
- ✓ Standard meno rigoroso: figlio maggiorenne prossimo ai 18 anni, percorso noto e abituale, contesto controllato



UNIONE EUROPEA
ASSICURATORI

Convegno in collaborazione con Tutela Legale SPA | Milano, 30 giugno 2026
QUANDO IL VEICOLO SI FA GIOCATTOLO, LA CONSAPEVOLEZZA SI FA STRADA

Responsabilità penale dei minori - Le fasce di imputabilità

Il sistema penale italiano distingue tre fasce di età con regimi radicalmente diversi.

Under 14

Art. 97 c.p.

NON IMPUTABILI

Assoluta non imputabilità penale: non si procede in nessun caso.

Nessun processo penale, nessuna pena.

Il minore può essere sottoposto a misure di protezione (Tribunale per i Minorenni) o a intervento dei servizi sociali.

La responsabilità per i danni resta in capo ai genitori ex art. 2048 c.c.

14-18 anni

Art. 98 c.p.

IMPUTABILITÀ CONDIZIONATA

Imputabilità accertata caso per caso: il giudice minorile valuta la capacità di intendere e volere al momento del fatto.

Si applica il processo penale minorile (D.P.R. 448/1988):

- ▶ Udiienza non pubblica
- ▶ Messa alla prova (art. 28 D.P.R. 448/1988): reato estinto se l'esito è positivo
- ▶ Irrilevanza del fatto (art. 27 D.P.R. 448/1988)
- ▶ Perdono giudiziale (art. 169 c.p.)

Oltre 18 anni

Art. 85 c.p.

IMPUTABILITÀ PRESUNTA

Imputabilità è presunta *iuris tantum*: si presume la capacità di intendere e volere, salvo prova contraria (infermità mentale, ubriachezza piena, intossicazione).

Si applica il processo penale ordinario.

Nessuna riduzione automatica della pena per la giovane età (salvo attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.).

Le norme sul rito minorile cessano di applicarsi.



UNIONE EUROPEA
ASSICURATORI

*Convegno in collaborazione con Tutela Legale SPA | Milano, 30 giugno 2026
QUANDO IL VEICOLO SI FA GIOCATTOLO, LA CONSAPEVOLEZZA SI FA STRADA*

Responsabilità penale dei genitori - Il principio di personalità e i suoi limiti

Art. 27 co. 1 Cost. - Personalità della responsabilità penale

La responsabilità penale è personale. Il genitore NON risponde automaticamente del reato commesso dal figlio, nemmeno se minore. Occorre sempre un titolo autonomo e specifico di imputazione.

Art. 110 c.p. - Concorso nel reato del figlio

Il genitore risponde per concorso se pone in essere una condotta causalmente rilevante nella commissione del reato del figlio

Art. 40 cpv. c.p. - Omesso impedimento

«Non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo».

Presupposti:

- ▶ Posizione di garanzia: obbligo giuridico di impedire l'evento
- ▶ Possibilità concreta di impedire il fatto
- ▶ Nesso causale tra l'omissione e l'evento



UNIONE EUROPEA
ASSICURATORI

*Convegno in collaborazione con Tutela Legale SPA | Milano, 30 giugno 2026
QUANDO IL VEICOLO SI FA GIOCATTOLO, LA CONSAPEVOLEZZA SI FA STRADA*

Art. 2048 c.c. applicato al monopattino

Il dovere di educazione, vigilanza e controllo si traduce in obblighi molto specifici quando il figlio usa il monopattino elettrico.

Educazione al C.d.S. per il monopattino

- ▶ Spiegare le regole di circolazione specifiche (20/6 km/h, strade consentite, divieti)
- ▶ Non limitarsi a consegnare il mezzo: occorre formare il figlio all'uso sicuro
- ▶ Spiegare il divieto di uso del cellulare, di trasporto passeggeri, di circolazione in stato alterato

Vigilanza sull'uso del monopattino

- ▶ Non consentire la circolazione nelle ore notturne senza adeguate cautele
- ▶ Verificare che il figlio non sia in stato di alterazione prima di usare il mezzo
- ▶ *Standard* più elevato per i figli giovani (14-15 anni) rispetto ai quasi-maggiorenni

Controllo del mezzo e delle condizioni

- ▶ Verificare che il mezzo sia a norma (non manomesso, non modificato)
- ▶ Verificare che il figlio indossi il casco
- ▶ Non lasciare il mezzo accessibile in condizioni di rischio (es. figlio che ha bevuto)
- ▶ Non acquistare o fornire un mezzo con limitatore rimosso



UNIONE EUROPEA
ASSICURATORI

Convegno in collaborazione con Tutela Legale SPA | Milano, 30 giugno 2026
QUANDO IL VEICOLO SI FA GIOCATTOLO, LA CONSAPEVOLEZZA SI FA STRADA

Responsabilità penale del minore per sinistri da monopattino

Età	Piano civile	Penale minore	Penale genitori
Under 14	Piena responsabilità dei genitori. La vittima si rivolge ai genitori. F.G.V.S. se il mezzo non era assicurato.	Nessun procedimento penale a carico del minore (art. 97 c.p.). Possibile segnalazione al Tribunale per i Minorenni e intervento dei servizi sociali.	I genitori possono rispondere per concorso ex art. 110 c.p. (es. avevano fornito il mezzo manomesso) o per omesso impedimento ex art. 40 cpv. c.p.
14-18 anni	Responsabilità solidale del minore (se imputabile civilmente) e dei genitori ex art. 2048 c.c. Se il minore è insolvente, la vittima si rivolge ai genitori.	Imputabilità valutata caso per caso (art. 98 c.p.).	I genitori possono rispondere per concorso ex art. 110 c.p. (es. avevano fornito il mezzo manomesso) o per omesso impedimento ex art. 40 cpv. c.p.
Oltre 18 anni	I genitori non rispondono più ex art. 2048 c.c. (figlio maggiorenne non convivente: nessuna resp. genitoriale).	Processo ordinario. Imputabilità presunta. Pene piene. Nessuna riduzione per l'età.	I genitori non rispondono automaticamente. Possibile solo ex art. 110 c.p. se hanno contribuito causalmente (es. hanno fornito il mezzo modificato sapendolo).



UNIONE EUROPEA
ASSICURATORI

Convegno in collaborazione con Tutela Legale SPA | Milano, 30 giugno 2026
QUANDO IL VEICOLO SI FA GIOCATTOLO, LA CONSAPEVOLEZZA SI FA STRADA

Grazie per l'attenzione

Siamo a disposizione per domande e approfondimenti

Avv. Margherita Colombo

Responsabilità civile

Avv. Camilla Carminati

Responsabilità penale



UNIONE EUROPEA
ASSICURATORI

*Convegno in collaborazione con Tutela Legale SPA | Milano, 30 giugno 2026
QUANDO IL VEICOLO SI FA GIOCATTOLO, LA CONSAPEVOLEZZA SI FA STRADA*